

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 176 DEL 04/12/2009

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16.12.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 14.12.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 13.11.2007 (R.G. 1396/07). RESISTENZA IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno quattro , del mese di dicembre , alle ore 15:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.12.2009 al 31.12.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 205 (proponente : Sindaco) predisposta in data 25/11/2009 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/11/2009 dal Dirigente Responsabile dell'UFF. LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 30/11/2009 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 205.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205 DEL 25/11/2009

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA -
NOTIFICATO IN DATA 13.11.2007 (R.G. 1396/07). RESISTENZA IN GIUDIZIO
E INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': UFF. LEGALE
SERVIZIO: UFF. LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 13.11.2007 (prot. n.20508) dalla sig.ra OMISSIS "per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica del 30.7.2007 n. 65 (atto n. 1) pubblicata su BUR della Regione Emilia - Romagna del 29.8.2007 n. 130, con la quale, previ approvazione delle controdeduzioni, è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Cattolica, nella parte in cui non conferma la destinazione e a zona per attrezzature sportive e ricreative private (come impressa dal precedente strumento urbanistico) della porzione di proprietà della ricorrente, secondo le ragioni di cui in motivazione, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, gli elaborati tutti allegati alla deliberazione di approvazione dianzi menzionata (ivi compresi le norme del RUE e del PSC); la determinazione dirigenziale 29.3.2003 n. 193 (affidamento dell'incarico di consulenza per l'indagine preliminare alla formazione del P.S.C.); la deliberazione della Giunta Comunale di Cattolica 11.12.2003 n. 140; la deliberazione della Giunta di Comunale di Cattolica 4.2.2004 n. 4 (di approvazione del progetto preliminare); il verbale di chiusura della Conferenza di Pianificazione sottoscritto il 15.2.2005 e la relative sedute; la deliberazione della Giunta Provinciale di Rimini 25.1.2005 n. 12 (con la quale quell'ente ha valutato favorevolmente il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo e Valsat); la delibera di giunta comunale 26.7.2005 n. 88 (con la quale la Provincia di Rimini ha approvato l'accordo di pianificazione); la determinazione di Giunta Comunale 19.10.2005 n. 46 (con cui il Comune di Cattolica ha approvato l'accordo di pianificazione); l'Accordo di Pianificazione sottoscritto l'11.11.2005 tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini; la deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica 16.10.2006 n. 62, con la quale è stata disposta l'adozione del P.S.C. E del R.U.E.; Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi, in breve, P.T.C.P.) della Provincia di Rimini, come approvato dalle deliberazioni di Giunta Regionale dell'emilia Romagna 11.5.1999 n. 656 e 12.11.2001 n. 2377.";

Visti i motivi del ricorso suddetto: "1. - *Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 8 bis del P.T.C.P. della Provincia di Rimini*"; "2. - *Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti – Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta - Eccesso di potere in forma di sviamento*"; "3. - *Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. A-20 della L.R. 24.3.2000 – Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti (altro profilo)*"; "4. - *Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 – Illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta (altro profilo)*";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "*che, previa sospensiva, gli atti e provvedimenti di cui in epigrafe siano annullati, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.*";

Vista la Nota dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 25620 del 16.09.2009;

Vista la Nota a firma del tecnico Istruttore del Settore Urbanistica P.G.N. n. 26943/2009 del 30.09.2009;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 56/09 del 20.11.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere

la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna notificato presso la civica residenza in data 17.11.2007 (R.G. 1396/07), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

.....